



COMUNE DI BIOGGIO

ORDINANZA MUNICIPALE

relativa alla ripartizione delle spese di demarcazione dei fondi nell'ambito della nuova misurazione particellare ufficiale del Comune di Bioggio - Sezione Iseo

Il Municipio di Bioggio,

- con risoluzione municipale no. 714/14 del 11.06.2014;
- richiamato il MM 04/10 concernente l'allestimento della misurazione ufficiale per la sezione di Iseo, con il quale veniva concesso un credito di Fr. 100'000.00 per completare l'impianto del registro fondiario definitivo, nonché l'elaborazione e l'esercizio di un sistema di informazione del territorio comunale;
- visti gli articoli n. 67 della Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) del 10 gennaio 2006 e n. 58 del Regolamento sulla misurazione ufficiale del 10 ottobre 2006;
- premesso che i costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà, dopo deduzione delle partecipazioni federale, cantonale e comunale sono a carico dei proprietari fondiari pubblici e privati;
- richiamata la decisione 20/2014 del Dipartimento delle finanze e dell'economia datata 07.03.2014 con la quale viene approvata la misurazione ufficiale nonché il consuntivo di spesa ammontante a Fr. 248'827.70 (iva inclusa);
- visto il contratto del 11.12.2006 fra lo Stato del Cantone Ticino e l'ingegnere geometra Alberto Lucchini, Lucchini & Lippuner SA, Lugano, riguardante la demarcazione dei fondi, la misurazione ufficiale e il progetto SAU nel Comune di Bioggio (sezione di Iseo)

decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 67 LMU, il Comune di Bioggio partecipa ai costi di demarcazione dei fondi con un sussidio massimo del 20%.

Art. 2

Dedotte la partecipazione federale, cantonale e comunale, la spesa residua è ripartita tra i proprietari (enti pubblici e proprietari privati) di beni immobili inclusi nel comprensorio, in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati.

Art. 3

Per i lavori di ricerca pulizia e verifica dei segni esistenti di terminazione e le spese amministrative, sui fondi in zona (edificata / edificabile) e con grado di tolleranza GT 2 e GT 3, viene applicato un importo base uguale per tutti, pari a Fr. 35.00.

Art. 4

Per i lavori di accertamento e di demarcazione dei punti di confine con fornitura e posa dei segni di terminazione, la partecipazione dei proprietari è fissata come segue:

Tipo di segno di confine:

- **termine in granito Fr. 56.00**
- **termini artificiali Fr. 36.00**
- **bolloni Fr. 23.00**
- **croci Fr. 13.50**
- **tubi Fr. 9.20**

Art. 5

Quando un segno di confine (posato o scolpito a nuovo) serve due o più particelle, i costi sono ripartiti tra i fondi interessati in parti uguali (vedi tabella conteggi).

Art. 6

Il pagamento delle quote a carico di ogni proprietario deve essere effettuato in un'unica rata entro il termine di 30 giorni dalla notifica della bolletta.

Art. 7


Contro la notifica di riparto di spesa può essere inoltrato reclamo al Municipio di Bioggio entro il termine di 30 giorni dalla notifica del conteggio.


Contro la decisione su reclamo adottata dal Municipio è stata facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua notificazione.


Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali **dal 18 giugno 2014 al 18 agosto 2014** (ferie giudiziarie art. 13 LPamm) ed è applicabile scaduto il termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il sindaco:

Mauro Bernasconi



Il segretario:

Massimo Perlasca